

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4247

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MACERATINI, CURTO, BASINI,
BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN,
BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino,
CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO,
DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO,
MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI,
MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO,
PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO,
RECCIA, SERVELLO, SPECCHIA, SILIQUINI, TURINI
e VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1999

Modifiche alle norme di contrasto dell’attività
di contrabbando

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri ha rilevato, contemporaneamente e subito dopo la crisi balcanica, una impressionante espansione quantitativa, tale da assumere la fisionomia e le caratteristiche di una vera e propria impresa commerciale e, per l'esigenza di difendere l'enorme giro di denaro che quel livello impegna e produce, anche qualitativa, poiché si è attuata un'organizzazione criminosa di grosso spessore che opera con estrema violenza e spregiudicatezza. L'attività di contrasto al fenomeno, svolta dalla Guardia di finanza con intensità ed impegno, ha inferto, alle organizzazioni contrabbandiere grosse perdite di quantitativi di tabacchi lavorati esteri, di mezzi, ma anche di uomini. Tuttavia nella gestione e nell'uso degli strumenti che l'attuale legislazione appresta per fronteggiare e reprimere specificatamente il fenomeno criminale del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, si è rilevata l'inadeguatezza degli stessi rispetto all'entità e qualità criminosa raggiunta dalle organizzazioni che gestiscono il fenomeno. Ciò motiva le ipotesi di rettifica alla legislazione vigente, oggetto di questa proposta, che recepisce in buona parte i suggerimenti avanzati dai magistrati

della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, nel corso dell'audizione da parte della Commissione parlamentare antimafia del 5 ottobre 1999. Sul rilievo che l'attuale testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, non contiene nessuna specifica previsione in ordine ai delitti di contrabbando di tabacco lavorato estero (si punisce, nell'ipotesi ordinaria, esclusivamente l'evasione dei tributi), e che pertanto gli aspetti repressivi, in essa previsti in via generale, appaiono oggi inadeguati per opporre un valido contrasto, si ritiene necessario introdurre nella legge delle previsioni che, tenuto conto della gravità del fenomeno, consentano strumenti repressivi di incisività corrispondente all'entità criminale del fenomeno.

A tal fine, ferme restando le previsioni di natura penale contenute negli articoli 282 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, si ritiene necessario integrare la materia con delle norme da porre necessariamente in rapporto di specialità con quelle generali e che possono essere formulate nei termini di cui al seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono inseriti i seguenti:

«Art. 295-bis. - (*Contrabbando di tabacchi lavorati esteri*). - 1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto oggetto del reato e, comunque, in misura non inferiore a lire un milione.

2. Per i reati aventi ad oggetto quantitativi di tabacchi lavorati esteri superiori a dieci chilogrammi convenzionali, alla multa si aggiunge la reclusione da due a cinque anni.

Art. 295-ter. - (*Contrabbando di tabacchi lavorati esteri consumato con mezzi fraudolenti o pericolosi*). - 1. Chiunque realizza le condotte di cui all'articolo 295-bis, adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato, è punito con la pena della reclusione da due a cinque anni e della multa di lire ventimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire cinque milioni.

2. Chiunque realizza le condotte di cui all'articolo 295-bis è punito con la pena della reclusione da tre a sette anni e della multa di lire ventimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, e comunque in misura non inferiore a lire cinque milioni:

a) quando, nel commettere il reato o nelle condotte dirette ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle

armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) quando per commettere il reato il colpevole utilizza o destina automezzi o natanti che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche tali da costituire maggiore ostacolo all'intervento degli organi di polizia o pericolo per l'incolumità fisica degli operatori, o adopera qualunque altro mezzo atto a frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il delitto è commesso da tre o più persone riunite o, singolarmente, ma in collegamento con tre o più persone.

Art. 295-quater. - (Illegittimo esercizio di attività connesse al contrabbando di tabacco lavorato estero). - 1. Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque compie attività meccaniche, artigianali o commerciali di esecuzione o approntamento delle modifiche o delle alterazioni degli automezzi o dei natanti in cui alla lettera *b)* dell'articolo 295-ter, è punito con la reclusione da uno a quattro anni, e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque occulta o custodisce gli automezzi o natanti di cui al medesimo comma in luoghi a lui appartenenti o di cui abbia comunque la disponibilità.

3. Se il colpevole è titolare di concessione, autorizzazione o licenza o altro titolo abilitante l'attività, alla condanna consegue la revoca del titolo legittimante l'attività».